

Legge Regionale 12 settembre 1980, n. 61.

«Assistenza post - penitenziaria»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all' assistenza post - penitenziaria, la Regione Campania stanZIA un fondo di L. 200 .000.000, per l' esercizio finanziario 1980.

Il fondo è assegnato con deliberazione della Giunta regionale ai Comuni nel cui territorio abbiano la residenza almeno 100 dimessi dagli istituti di reclusione.

Art. 2

Il Comune destinatario del contributo regionale, al fine di consentire il più pieno recupero sociale e lavorativo dei dimessi dalle istituzioni penitenziarie, è tenuto a coordinare l'organizzazione di cooperative tra residenti dimessi dagli istituti di reclusione, nonché a facilitarne la formazione ai sensi delle vigenti leggi statali.

Art. 3

L'erogazione dei contributi regionali è subordinata alla stipula di apposita convenzione con le Amministrazioni provinciali, avente ad oggetto interventi di pubblica utilità, previsti e programmati dalle stesse Amministrazioni.

Art. 4

La presente legge cessa di avere vigore il 1° gennaio successivo all' inizio di funzionamento degli organi di gestione delle Unità locali dei Servizi Sociali e sanitari.

A decorrere dalla stessa data la Regione provvede ad assegnare i fondi che saranno all' epoca iscritti in bilancio alle Unità locali dei Servizi Sociali e Sanitari operanti nella Regione.

Art. 5

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, stabilito in L. 200 .000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 1299 «Fondo da assegnare ai Comuni ad integrazione dell' assistenza post - penitenziaria», di nuova istituzione, dello stato di previsione della Spesa per l' anno finanziario 1980, prelevando l' occorrente importo dal Capitolo 905 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari somma.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 settembre 1980

Emilio De Feo